



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 27/12/2007
Prot. 25 / I / 0017299

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
LL.SS.*

*All' INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate
ed Economia Sommersa*

*All' INAIL
Direzione Centrale Rischi*

Oggetto: Art. 1, commi 1192-1201 – emersione rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria

Pervengono da parte di molte Direzioni in indirizzo, numerosi quesiti inerenti taluni aspetti della procedura in oggetto, per i quali si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

In primo luogo si chiede la natura e i poteri del collegio che adotta le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di regolarizzazione, di cui al comma 1201, e quindi le modalità di ricorso contro le predette decisioni.

A tal riguardo si rileva che la norma richiamata, prevede espressamente che i provvedimenti sono adottati "*nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*".

L'espressa volontà del legislatore, che affida la mera attività istruttoria all'Ente previdenziale, è quella di attribuire al Collegio di cui all'art. 5 richiamato, e non all'Inps, l'imputazione del provvedimento. Peraltro, il richiamo a tale norma comporta un'attività di *coordinamento* posta in capo al Direttore della Dpl competente.

A tal proposito occorre rilevare che, in conformità ai principi generali del diritto amministrativo, un provvedimento amministrativo emanato da un organo collegiale è da considerarsi per natura un atto definitivo, con conseguente esperibilità in via alternativa, del generale rimedio giurisdizionale al Tar o del ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità. Non può ritenersi infatti ammissibile un ricorso gerarchico improprio in assenza di espressa previsione di legge.

Inoltre, per quanto concerne i giudizi innanzi all'Organo giurisdizionale, in considerazione della complessità dell'atto emanato dal Collegio, si precisa che tutti gli Enti componenti del medesimo siano da considerarsi litisconsorzi necessari e quindi legittimati passivi.

Infine, sempre con riferimento alla funzionalità del Collegio, si precisa che, in presenza di procedimenti che non richiedono una specifica competenza di altri Enti previdenziali, l'eventuale assenza di questi, non preclude il regolare funzionamento del medesimo Collegio e, quindi, la legittimità delle conseguenti decisioni in ordine alla regolare composizione dello stesso.

L'altra questione posta concerne la possibilità di accesso alla procedura in oggetto da parte dei datori di lavoro che, in particolare a seguito di intervento ispettivo, abbiano già provveduto a regolarizzare i lavoratori.

A tal riguardo, alla luce di un'interpretazione letterale e teleologica della norma, non può che confermarsi quanto già chiarito dall'Inps con circolare n. 116 del 7 settembre 2007, secondo cui è da ritenersi preclusa la predetta possibilità nei confronti dei lavoratori già emersi su spontanea iniziativa del datore di lavoro ovvero a seguito di accertamenti ispettivi.

A tal proposito si precisa che è da considerarsi emerso il lavoratore nei confronti del quale sia stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto al Centro per l'impiego, all'Inail o ad altro Ente previdenziale, ovvero sia stata disposta la registrazione nei prescritti libri regolamentari o in altra documentazione obbligatoria.

IL DIRETTORE
(Dott. Mario Notaro)



PP


VM
